



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 119 del 28/05/2021

Misure per assicurare la piena tutela del diritto all'ambiente. Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2009 n. 6 (Statuto della Regione Campania)

Firmato da: Valeria Ciarambino; Maria Muscara'



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

“Misure per assicurare la piena tutela del diritto all’ambiente. Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)”

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Salvatore Aversano

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello

RELAZIONE DESCRITTIVA

La tutela dell'ambiente rappresenta un principio fondamentale per tutte le democrazie contemporanee. Lo Statuto regionale della Campania, all'articolo 8, lettera s), individua tale tutela come uno degli obiettivi delle politiche regionali. Tale previsione appare oggi non più sufficiente a spiegare la rilevanza della questione ambientale che, come evidenziato da tempo dalla Corte costituzionale, rappresenta un valore costituzionale primario non suscettibile di essere subordinato agli altri valori costituzionali, compresi quelli economici (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 127 del 1990).

La mancata inclusione esplicita di tale valore tra i principi fondamentali nello Statuto della Regione Campania, pur non avendo un diretto effetto negativo nelle politiche normative regionali, rappresenta tuttavia un *vulnus* nell'ordinamento regionale, anche per il valore educativo svolto dalle norme fondanti l'ordinamento.

Come ricordato dalla Corte costituzionale, le norme programmatiche contenute negli Statuti regionali, pur prive, in taluni casi, di forza cogente, svolgono una rilevante "funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica" e senz'altro di tipo educativo.

La dottrina ha da tempo sottolineato l'esigenza di intervenire a tal fine anche nella Costituzione italiana, prevedendo un esplicito richiamo alla tutela ambientale: da ultimo la "*Commissione di studio per l'elaborazione di un disegno di legge costituzionale per l'inserimento dei valori ambientali nella Costituzione italiana*" istituita con decreto del Ministro dell'Ambiente n. 12 del 18 febbraio 2019, presieduta dal presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida e composta dai prof.ri Caravita di Toritto, Cerrina Feroni, Amirante, Sandulli, Grassi, Petrillo, Rossi, ha evidenziato la necessità di intervenire in tale contesto per l'accresciuta consapevolezza del valore costituzionale dell'ambiente e per il valore educativo e civile che può avere la menzione espressa del valore ambientale nella carta fondamentale.

Con questa consapevolezza, la proposta di legge intende modificare la legge regionale n. 6 del 2009 di adozione dello Statuto regionale campano:

- introducendo l'articolo 5-bis, in cui si fissa il diritto di ogni cittadino ad un ambiente sano e salubre quale diritto umano fondamentale; si dispone che ogni azione regionale si conformi al rispetto dei principi comunitari in materia ambientale essendo compito primario della Regione agire per assicurare l'effettività di tale diritto; si attribuisce alla Regione e a ogni cittadino la responsabilità di tutelare l'ambiente; si riconosce come fondamentale il diritto all'informazione ambientale e alla possibilità di incidere sulle decisioni ambientali secondo le modalità che saranno definite con legge regionale;

- rafforzando il diritto di ciascun cittadino a presentare petizioni in materia ambientale assicurandone la trattazione in tempi certi da parte del Consiglio regionale;



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

-potenziando il ruolo della Consulta di garanzia statutaria chiamata anche ad esprimere pareri di conformità delle leggi regionali ai principi ambientali;

-prevedendo, per la prima volta in assoluto, l'accesso diretto alla Consulta di garanzia statutaria da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute per far valere i diritti ambientali;

-prevedendo l'obbligo per la Regione di redigere l'eco-bilancio o il bilancio ambientale in modo da evidenziare i flussi di spesa in materia ambientale e assicurarne il monitoraggio costante, così come previsto, a livello nazionale, dalla legge n. 196 del 2009.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

SOMMARIO

- Art. 1 Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)
- Art. 2 Entrata in vigore



*Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2009, n. 6 (Statuto della Regione Campania)

1. Alla legge regionale 6/2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

“Articolo 5 bis

(Diritto all'ambiente)

1. La Regione riconosce il diritto a un ambiente sano e salubre quale diritto umano fondamentale.
2. È compito primario delle istituzioni della Regione assicurare l'effettività del diritto all'ambiente, anche mediante l'uso razionale delle risorse naturali, la salvaguardia della loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, la corretta pianificazione del territorio, la promozione dell'educazione ambientale, del rispetto dei valori ambientali, del benessere e della qualità della vita, l'attuazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni ambientali.
3. La Regione e i suoi cittadini hanno il dovere di rispettare e di conservare il patrimonio naturalistico regionale. La legge assicura ai cittadini il pieno diritto ad accedere alle informazioni ambientali e a influenzare positivamente le decisioni che concernono il proprio ambiente di vita.
4. La Regione conforma la propria azione normativa e amministrativa ai principi della precauzione e a non arrecare danni significativi ambientali, della correzione dell'inquinamento alla fonte, del “chi inquina paga”, dell'azione preventiva, in modo da assicurare che le scelte volte a soddisfare i bisogni del presente non compromettano i diritti delle generazioni future.”;

b) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “Qualora la petizione riguardi il rispetto o l'attuazione del diritto all'ambiente, questa è discussa dalla competente commissione consiliare entro quindici giorni dalla sua presentazione.”;

c) all'articolo 57, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Consulta esprime, altresì, anche su richiesta delle associazioni di protezione ambientale riconosciute secondo le modalità fissate dalla legge regionale, pareri sul rispetto, da parte delle leggi e dei regolamenti regionali, dei principi di precauzione e a non arrecare danni significativi ambientali, della correzione dell'inquinamento alla fonte, del “chi inquina paga”, dell'azione preventiva.”;

d) dopo l'articolo 62 è aggiunto il seguente:

“Art. 62 bis

(Bilancio ambientale)

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo contengono, in apposito allegato, l'illustrazione degli impegni di spesa e delle spese effettivamente realizzate relative ai

programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale, secondo schemi e classificazioni coerenti con quelli definiti in ambito comunitario per la contabilità delle spese ambientali.”

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.